



COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.1994

Modificato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 48 del 03.06.1996
- n. 8 del 05.02.1998
- n. 10 del 27.03.2002
- n. 25 del 07.04.2003
- n. 38 del 21.07.2008
- n. 53 del 22.12.2009
- n. 19 del 05.08.2011
- n. 21 del 12.05.2016
- n. 33 del 29.09.2017
- n. 44 del 21.09.2018

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
(testo coordinato)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 e al D.P.R. 10.09.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti in economia, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3
Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

Art. 4
Servizi a pagamento

1. Per le operazioni cimiteriali si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguata percentuale di copertura complessiva dei costi delle operazioni cimiteriali (compreso lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie) e di istruttoria delle pratiche per i servizi cimiteriali a domanda individuale;
- b) adeguata percentuale di copertura dei costi di costruzione e di manutenzione, calcolati sulla base del tempo di durata delle concessioni cimiteriali;
- c) possibilità di prevedere tariffe agevolate o, anche, la totale gratuità (se il bilancio lo consenta) per le operazioni di cremazione dei resti mortali derivanti da operazioni di estumulazioni ed esumazioni massive, al fine di incentivare la pratica della cremazione e nell'ottica di un' oculata gestione della limitata disponibilità di spazi cimiteriali;
- d) copertura totale dei costi tecnici e dei costi di istruttoria per i casi di estumulazione straordinaria dai loculi, a domanda individuale.

2. Il Comune con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

3. E' abrogata la tabella recante le singole voci afferenti i servizi cimiteriali oggetto di possibile tariffa. L'individuazione delle voci tariffarie spetta alla Giunta comunale, che procederà nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 del presente articolo, tenuto conto dei costi di rimozione delle installazioni apposte dai privati nelle fosse del campo d' inumazione (cippi, croci, lastre, etc.) e dei servizi tecnici e istruttori amministrativi afferenti le singole operazioni chieste dagli interessati.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è tenuto su supporto cartaceo a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II FERETRI

Art. 6

Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Decreto del Ministro della Sanità del 15.12.1990 e richiamato dall'art. 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere riposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuola imbevute di soluzione disinfettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 8

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa *__lorché__* (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285;

i feretri di salme provenienti da altri Comuni, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

i feretri di salme destinate ad altri Comuni dovranno avere le caratteristiche di cui al punto 9.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa tramite saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e

strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del punto 9.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune di salme destinate all'inumazione, con percorso non superiore ai 100 Km:

è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, salvo nei casi previsti al successivo punto 2;

e) cremazione:

fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente, in riferimento all'art. 25 del DPR 10.09.1990, N. 285;

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

Art. 9

Onerosità e gratuità dei servizi

1. Sono gratuite le operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, residente in questo Comune al momento della morte, o appartenente a famiglia bisognosa residente in questo Comune, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

b) la raccolta delle ceneri in cinerario comune di cui all'art. 33 della legge regionale del Veneto 4 marzo 2010, n. 18;

c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

d) ogni altra operazione cimiteriale che disposizioni di rango legislativo, anche successive all'approvazione del presente regolamento, debba essere resa gratuitamente dal Comune.

2. Lo stato di indigenza è accertato in base alle previsioni del regolamento che disciplina l'erogazione di prestazioni sociali ed ha luogo sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali, da cui emerge la presenza delle condizioni di indigenza. Il citato regolamento può prevedere i presupposti, i termini e le condizioni in presenza dei quali, in luogo della gratuità totale, la famiglia indigente del defunto indigente sia esentata dal pagamento di tariffe comunali previste per servizi cimiteriali.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, o a servizi finalizzati alla stessa (es. fornitura del feretro), o che manifesti comunque interesse alla destinazione delle spoglie mortali. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, le spese sostenute dal Comune saranno considerate anticipazioni e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine dallo stesso assegnato, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2028 e 2031 del Codice civile, dandosi quindi titolo a riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano nel termine loro assegnato.

4. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

5. per familiari, ai sensi di quanto previsto nel presente articolo, si intendono i parenti elencati agli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

6. quando i servizi sono a carico del comune, essi sono resi scevri da trattamenti speciali.

7. Il bilancio comunale dovrà prevedere una posta di spesa che copra tali oneri e il centro di costo cui imputarla.

Art. 10

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo, recante il cognome e il nome della salma contenuta, le date di nascita e di morte e il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11

Modalità del trasporto e percorso

1. L'orario, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono disciplinati dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il comando di polizia municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 12

Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da ditte private autorizzate con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. I trasporti funebri sono a carico del Comune quando i richiedenti siano iscritti nell'elenco dei poveri o si tratti di persone decedute senza congiunti che possano provvedere al servizio.
3. In ogni altro caso, compresi i servizi o trattamenti speciali, il trasporto funebre è a totale carico del richiedente.

Art. 13

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi demografici. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 17 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 14

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 15

Trasferimento di salma senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 16

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Art. 18

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con r.d. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 20

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. O, 660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

Art. 21

Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede a mezzo di personale dipendente a ciò incaricato.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 22

Reperti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella del Comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Art. 23

Sepulture di persone residenti e non residenti

1. Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune al momento della morte la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici.

2. In via del tutto eccezionale il Sindaco, con motivato provvedimento, previa motivata richiesta di un familiare, può autorizzare la sepoltura in deroga di salme, resti mortali o ceneri di defunti non residenti in vita o non deceduti a Villanova di Camposampiero, qualora vi sia capienza, sempre che si tratti di persone nate in questo Comune o che siano state residenti in vita, per un periodo, a Villanova di Camposampiero e che abbiano riportato speciali meriti nei confronti della comunità di Villanova di Camposampiero.

2-bis A domanda possono, inoltre, essere tumulate nel cimitero di questo Comune in loculo o in ossario individuale oggetto di concessione in vigore, in deroga alla disciplina generale di cui al precedente comma 1, la cassetta contenente i resti completamente mineralizzati o l'urna contenente le ceneri di un defunto non deceduto in questo Comune, o non avente residenza in questo Comune al momento del decesso, purché si tratti di genitore, o di figlio, o di fratello, o di coniuge di altro defunto già tumulato a Villanova di Camposampiero e unitamente a quest'ultimo, sempre che vi sia spazio sufficiente nel loculo o nell'ossario di destinazione. La richiesta deve essere formulata dal concessionario del loculo o dell'ossario di destinazione o dagli eredi aventi causa dal concessionario, se deceduto, fermo restando che la scadenza della concessione resta quella originaria.

3. Sono in ogni caso ricevute le salme di persone che, indipendentemente dal luogo di residenza o di morte, risultino concessionarie, di sepolture private, individuali o di famiglia, nel cimitero comunale. Sono pure accolte le ceneri delle persone di cui trattasi.

Art. 24

Campi di inumazione

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 N. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ad opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.90 m. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, dal punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e dal successivo art. 25.

Art. 25

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L. Si applica l'art. 50 della legge 08.06.1990 n. 142.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) cellette ossario;
- d) nicchie cinerarie;
- e) ossario comune;
- f) deposito di osservazione dei cadaveri (vedi artt. 13 e 14 DPR 10.09.1990, N. 285);
- g) obitorio.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 27

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di mt. 0,70 di larghezza, mt. 1,60 di lunghezza e cm. 20 di altezza e/o di una lapide secondo quanto indicato dal successivo art. 66.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa o ditte specializzate a ciò appositamente delegate.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 28

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo IX del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

5. Le salme, i resti mortali raccolti in cassetta ossario o le urne cinerarie, sono tumulati secondo la disponibilità di tumuli (loculi, ossari o cinerari), preferibilmente occupando i posti disponibili da sinistra verso destra, secondo il senso di chi guarda, partendo dalle file più basse e, a mano a mano che viene completata una fila in senso orizzontale, iniziando nuovamente da sinistra verso destra della fila superiore, sino a completamento delle file disponibili nel singolo lotto di loculi. E', tuttavia, consentito agli interessati di chiedere che la tumulazione avvenga anche in ordine diverso, secondo la posizione ritenuta preferibile, nei limiti della disponibilità o, anche, in presenza di più lotti di loculi non ancora

completati, di chiedere la tumulazione in lotto specifico di preferenza, in tumulo avente collocazione di fila più favorevole e disponibile alla concessione.

6. Le traslazioni di un defunto antecedentemente tumulato chieste a fini di avvicinamento a un defunto tumulato da poco e parente del primo, sono concesse dal Responsabile di servizio esclusivamente nel caso in cui nello stesso lotto si possa avvicinare la salma di un figlio accanto al padre o alla madre o il coniuge all'altro coniuge, nei limiti della disponibilità di tumulo vuoto nel lotto ove sia stato seppellito il parente deceduto più di recente. E' esclusa, di norma, la possibilità di effettuare traslazioni di due defunti entrambi sepolti da tempo, ancorché legati dal grado di parentela sopraindicato, al solo fine di acquisire una collocazione più bassa di fila per entrambi.

6.bis E' consentita la tumulazione delle ceneri di un defunto, purché tumulato da più di vent'anni in un loculo oggetto di concessione in vigore e cremato a istanza degli aventi diritto, unitamente al feretro del coniuge o di un figlio deceduto posteriormente e tumulato in altro loculo dello stesso cimitero, su formale richiesta degli aventi diritto rispetto all'uno e all'altro defunto, al fine di collocare entrambi nello stesso loculo di originaria tumulazione del primo dei deceduti, in presenza di tutti i seguenti presupposti e condizioni:

- a - risoluzione espressa del contratto di concessione cimiteriale del loculo nel quale è tumulato il congiunto deceduto per primo, se tumulato da almeno 20 anni, a firma del concessionario;
- b - risoluzione espressa della concessione cimiteriale del loculo nel quale è sepolto il congiunto deceduto per ultimo, a firma del concessionario, con diritto al solo rimborso parziale previsto dall'art. 58 del presente regolamento;
- c - cremazione, a richiesta degli aventi diritto, del defunto deceduto per primo;
- d - richiesta degli aventi diritto per il rilascio di autorizzazione alla traslazione del feretro del secondo defunto, dal loculo originario al loculo nel quale era tumulato il feretro del familiare morto per primo e successivamente cremato;
- e- domanda di concessione del loculo e stipulazione di nuova concessione, per tumulazione nello stesso loculo del feretro e dell'urna dei due familiari;
- f - pagamento preventivo delle tariffe dovute per tutte le suddette operazioni; qualora non sia ancora stato stipulata concessione per il loculo occupato dal defunto deceduto per ultimo, versamento della tariffa dovuta per l'uso precario nell'importo fissato dalla Giunta comunale.

7. Le traslazioni di feretri, o di cassetine contenenti resti mineralizzati, o di urne cinerarie, collocati in tumulo posto in quarta o in quinta fila, verso un tumulo collocato in fila più bassa, sia che quest'ultimo sia disponibile nello stesso lotto, sia che quest'ultimo sia disponibile in altro lotto, sono possibili esclusivamente nel caso in cui:

- a) un familiare convivente con il defunto al tempo della morte,
 - b) o il convivente al tempo della morte con la persona deceduta,
 - c) o il familiare del defunto, ancorché non convivente con quest'ultimo al momento della morte, legato al defunto dal grado di parentela indicato al comma precedente,
- siano in grado di documentare, mediante produzione di una certificazione medica, particolari difficoltà fisiche nell'accedere con la scala al loculo di originaria tumulazione.

In tutti i casi predetti, le tariffe di traslazione saranno pari all'intero costo delle operazioni, ossia dei costi tecnici e amministrativi e avranno decorrenza dall'01.01.2009.

8. Sono in ogni caso accolte le istanze, già in atti al momento di entrata in vigore della norma di cui al comma precedente, intese ad ottenere traslazioni nel lotto di loculi nuovi resosi disponibili; in ordine alle istanze medesime è consentita, in via del tutto eccezionale, la prenotazione dei loculi di

destinazione finale, al fine di non frustrare le finalità di avvicinamento che hanno determinato la presentazione delle istanze medesime. Ai casi in questione saranno applicate le tariffe vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

m) In tutti i casi disciplinati dai precedenti commi 5,6, 7 e 8 del presente articolo, dal rimborso eventualmente dovuto per il periodo di tempo residuo delle concessione risolte, non fruito, deve essere detratto il costo del chiusino in marmo da sostituire.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Art. 29-bis Condizioni per la tumulazione negli ossari di più urne o cassette

1. Di norma negli ossari individuali viene tumulata una sola cassetta con resti mineralizzati o una sola urna cineraria. Possono, tuttavia, essere tumulati i resti ossei completamente mineralizzati o urne cinerarie di genitore/figlio o di coniugi, nel numero massimo di due, sempre che vi sia spazio sufficiente.

Art. 30 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del responsabile dell'ufficio di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.

2. Annualmente il responsabile succitato curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 31 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dell'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive, pubblicato con Decreto del Ministro della Sanità del 15.12.90.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 32

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale, previa stesura, entro il mese di settembre di ogni anno, da parte del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile di apposito tabulato con l'indicazione delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in un campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco e non può essere inferiore al termine minimo di 5 anni.

7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 33
(ABROGATO)

ART. 33-BIS
Disciplina dei resti mortali – eventuali agevolazioni nel caso di cremazione

3. Ai resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie si applica la disciplina prevista dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, nonché dagli articoli 39, comma 4, 40 comma 2 e 41 comma 2 della legge regionale del Veneto n. 18 del 4 marzo 2010, successive modifiche ed integrazioni.

4. L'Amministrazione comunale, in presenza di sufficienti risorse di bilancio, ha facoltà di riconoscere ai familiari aventi titolo che domandino la cremazione facendosene carico, un contributo da erogare ex post, al fine di incentivare la pratica della cremazione dei resti mortali, finalizzata anche alla efficiente gestione dei comparti cimiteriali.

Art. 34
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 35
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, dopo idoneo trattamento disinfettante, sono consegnati ai reclamati e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al comando di polizia municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VII

CREMAZIONE

Art. 37

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 38

Cremazione e modalità del rilascio dell' autorizzazione alla stessa

1. L' autorizzazione alla cremazione è concessa alle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei casi di accertata indigenza del defunto, da documentare con dichiarazione sostitutiva resa da un familiare, a termini di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dal Comune di Villanova di Camposampiero se risulti essere il comune di ultima residenza del defunto ed indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione.
3. La decisione di sostenere la spesa di cui al precedente comma è assunta motivatamente dalla Giunta Comunale.
4. In ogni caso per le tariffe di cremazione dei cadaveri e di conservazione e dispersione delle ceneri, si rinvia alle tariffe stabilite con Decreto del Ministero dell' Interno, giusta quanto disposto all' art. 5 della L. 30 marzo 2001, n. 130.
5. I servizi connessi alla cremazione per i quali non sia espressamente prevista la gratuità da norme di legge o del presente regolamento sono fissate, unitamente alle altre tariffe, a norma di quanto disposto all' articolo 4 del presente regolamento.

Art. 39

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L' urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria , deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all' esterno l' indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l' urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
4. Per le dimensioni delle urne si veda il punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.

5. In caso di carenza di nicchie appositamente destinate ad ospitare le ceneri dei defunti, le urne cinerarie potranno essere collocate, a richiesta dei parenti del defunto, anche nelle cellette – ossario individuale, alle condizioni di concessione previste dal presente regolamento.

Art. 39-bis Registro comunale della cremazione e modalità di tenuta del medesimo

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Polizia Mortuaria, su modello approvato dall'ufficio, nel rispetto delle norme di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e della legge regionale del Veneto 25 settembre 2009, n. 24.

2. Nel registro di cui al precedente comma verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione, purchè espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune esclusivamente con le modalità previste dalla Legge Regionale del Veneto n. 24/2009 e dalle norme dalla medesima richiamate. La manifestazione di volontà alla cremazione, espressa a norma di legge, potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria a persona determinata o, in subordine (in caso di premorienza di quest'ultima, ad altra persona determinata o determinabile. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il documento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale del Veneto n. 24/2009, redatto secondo le forme di cui all'art. 602 C.C., potranno consegnare quest'ultimo all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al documento summenzionato il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune. L'Ufficio Polizia Mortuaria predisporrà opportuni schemi per agevolare gli interessati nell'espressione della volontà cremazionista.

3. L'ufficio preposto dovrà avvisare espressamente il cittadino:

- a) che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza;
- b) che la normativa citata nel presente regolamento vale solo in Regione Veneto.

4. Qualora sia stato depositato il documento di cui al precedente comma 2, la trasmissione dello stesso dal comune di Villanova di Camposampiero al Comune di nuova residenza, purchè nell'ambito della Regione Veneto, potrà avvenire solo previa espressa e formale richiesta dell'interessato, previo ritiro dell'atto ad opera del medesimo, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge Regionale sopra citata, affinché questi possa provvedere personalmente all'incombenza della registrazione presso il Comune di nuova residenza.

Art. 39-ter Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa esclusivamente nelle aree pubbliche espressamente consentite, in aree private, nell'apposita area cimiteriale, alle condizioni di seguito esplicitate.

2. La dispersione in natura è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e come risulta delimitato dai provvedimenti di quest'Amministrazione applicativi della norma citata.

3. Per la dispersione in aree private, da operarsi esclusivamente all'aperto, è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. La dispersione in aree private non può, comunque, dar luogo ad attività a fini di lucro.

4. In luoghi pubblici di questo Comune la dispersione è consentita esclusivamente:

- in aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 130/2001 la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti;
all'interno del Cimitero comunale la dispersione è consentita in apposita area predisposta e delimitata e a ciò espressamente destinata: in tal caso la dispersione potrà aver luogo esclusivamente tramite interrimento delle ceneri (e non mediante aspersione superficiale), sia mediante interrimento diretto delle ceneri, sia mediante interrimento di urna composta interamente di materiale rapidamente biodegradabile.
5. Al di fuori dei cimiteri e in questo Comune, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
 6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
 7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
 8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
 9. La dispersione avviene ad opera dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 130/2001.
 10. Questo Comune è competente per le ceneri già collocate nel cimitero di questo Comune, che possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge regionale 24/2009.
 11. In assenza di diverse disposizioni della Regione Veneto, come manifestazione di volontà alla dispersione delle ceneri, espressa dal defunto, si intende unicamente quella espressa per iscritto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2 della citata legge regionale.
 12. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990 per lo sversamento delle ceneri nel cinerario comune.

Art. 39-quater

Disposizioni circa l'affidamento dell'urna cineraria e circa la conservazione della stessa

1. Il responsabile del Servizio di Polizia mortuaria concederà l'affidamento dell'urna ai soggetti elencati all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 24/2009, ammonendo i consegnatari circa gli obblighi di conservazione delle ceneri dei defunti previsti dalle vigenti leggi e curando la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 24/2009. della consegna verrà redatto apposito verbale in tre esemplari, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990
2. Il Comune può procedere ad eventuali controlli sulla collocazione delle ceneri, in caso di consegna dell'urna a termini di legge. In ogni caso l'urna con le ceneri dovrà essere conservata
3. L'urna deve essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibile chiaramente dall'esterno, deve essere riportata anche all'esterno.
4. Di stabilire la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - a) presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - b) verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi, per l'affidamento di cui sopra;
 - c) rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;

- d) consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del servizio;
- e) obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni di residenza almeno 30 giorni prima delle medesime.

5. Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria e per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale (nel caso in cui sia prevista un'apposita area a ciò destinata e delimitata) siano corrisposte tariffe fissate a cura della Giunta Comunale. Nel caso di dispersione all'interno del Cimitero, la tariffa eventualmente fissata non potrà superare l'importo massimo previsto dal Decreto Ministeriale che, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 130 del 2001.

Art. 39-quinquies Cinerario comune

1. Nel Cinerario comune possono essere gratuitamente versate, in maniera promiscua ed indistinta e prive di contenitore, le ceneri derivanti dalla cremazione di salme alle condizioni e procedure previste dalla legge nazionale e regionale o i resti mortali cremati ai sensi del successivo articolo.

Art. 39-sexies Cremazione d'ufficio dei resti mortali

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di cremazione a domanda di parte dei resti mortali, la cremazione d'ufficio di resti mortali derivanti da operazioni di estumulazione o esumazione ordinaria, nel caso di irreperibilità dei congiunti aventi titolo a impartire diverse disposizioni o nel caso di disinteresse dei congiunti, dopo la Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003 e ai sensi dell'art. 3, comma 5 DPR 15 luglio 2003 n. 254 (a meno che non si proceda all'interramento ex art. 86 comma 2 DPR 285/1990), si configura come un potere discrezionale del Sindaco. A questa figura istituzionale tale facoltà spetta ex art. 51 DPR 285/1990, in qualità di autorità sanitaria locale, (anche ai sensi dell'art. 13 Legge 833/1978, del Decreto Legislativo 112/1990 e dell'art. 54 comma 2, Art. 117 Decreto Legislativo 267/2000).

2. Il potere di disporre in via generale tale scelta di trattamento d'ufficio dei resti deve estrinsecarsi in un'ordinanza (art. 82, comma 4 ed 86, comma 1, DPR 285/1990).

3. In caso di emergenza igienico sanitaria il Sindaco, comunque, anche ai sensi dell'art. 32 Legge 28 Dicembre 1978 n. 833, può esercitare il suo potere di ordinanza adottando un provvedimento contingibile ed urgente, disponendo d'ufficio l'incinerazione dei resti mortali come, del resto, indicato dallo stesso Ministero della Salute, prima dell'avvento del DPR 15 luglio 2003 n. 254 in risposta a due quesiti presentati da altrettanti comuni (p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003).

4. Competente a disporre le operazioni, in attuazione dell'ordinanza del Sindaco, è il servizio di Polizia Mortuaria.

5. La cremazione disposta d'ufficio ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, ha luogo a spese del Comune, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 254/2003. L'irreperibilità o il disinteresse dei congiunti vengono accertate mediante preventiva affissione sul loculo o sulla fossa interessati dalle operazioni di un avviso, per la durata di almeno 30 giorni. L'avviso deve essere inserito anche sul sito informatico del Comune e deve recare indicazione del tipo di trattamento (cremazione) al quale i resti mortali o i resti mineralizzati saranno sottoposti nel caso in cui i congiunti non si attivino ai sensi di quanto previsto nel prosieguo del presente articolo. Nel caso in cui, prima della scadenza dei trenta giorni, non si renda parte attiva a chiedere diversa destinazione dei resti o non si opponga alcun parente avente titolo (ai sensi degli articoli 74 e seguenti del Codice civile, per la prevalenza della volontà dei congiunti si applica l'ordine di priorità previsto dalla legge sulla cremazione n. 130/2001 e, in caso di pari grado, prevale comunque la volontà della maggioranza dei pari grado, sempre ai sensi di detta

legge), il Comune procede alla cremazione e le ceneri sono sversate nel cinerario comune, se istituito nel cimitero.

6. Qualora vi siano parenti che si facciano carico dell'onere di chiedere e pagare i diritti per il compimento di operazioni di trattamento dei resti mortali diverse dalla cremazione, gli stessi hanno l'onere di farne formale e tempestiva richiesta nel termine assegnato al Comune e di pagare entro tale termine i relativi diritti e tariffe. Analogamente si procede nel caso in cui i congiunti siano favorevoli alla cremazione, ma preferiscano conservare le ceneri in apposita urna, da conservare e custodire in uno dei modi previsti dalla legge.

7. Nel caso in cui i congiunti aventi titolo si oppongano semplicemente alla cremazione, senza farsi carico dell'onere di chiedere servizi cimiteriali diversi dalla cremazione e/o di pagare le tariffe previste per operazioni diverse, il Comune procederà all'interramento dei resti mortali per il periodo minimo di legge previsto per la consunzione dei medesimi, avvertendo i congiunti che comunque, al termine del detto periodo, i resti mineralizzati saranno conferiti in ossario comune, a meno che i congiunti non chiedano tempestivamente altre destinazioni dei resti mineralizzati, previa formale e tempestiva richiesta e previo tempestivo pagamento delle tariffe previste dal Comune per le singole operazioni.

8. Nel caso di opposizione di parenti aventi grado posteriore rispetto agli aventi titolo, prevale la volontà dei parenti di grado posteriore, ai sensi di quanto disposto ai precedenti commi.

CAPO VIII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 5 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 41

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai ragazzi quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 42

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 43

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio di Polizia Urbana.

Art. 44

Epigrafi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, ricordi decorosi e non facilmente deperibili su autorizzazione del Sindaco.

2. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto.

3. Anche per le modifiche o per aggiunte alle epigrafi è necessaria regolare autorizzazione.

4. Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 45

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. _llorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'operatore cimiteriale li toglierà e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. E' vietato asportare fiori od altro dalle aiuole interne del cimitero.

CAPO IX

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46

Sistemi e durata delle sepolture

1. Le sepolture, quanto a sistema, possono essere ad inumazione od a tumulazione; quanto a tipo, quelle ad inumazione possono essere comuni, solamente private quelle a tumulazione.

2. Sono ad inumazione le sepolture nella terra eseguite secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Reg. Pol. M.; sono comuni, quelle nei reparti comuni, le quali hanno la durata legale di un decennio.

3. Sono a tumulazione le sepolture nelle tombe di famiglia e nei loculi costruite dal Comune: si distinguono trentennali, novantanovenali e perpetue.

4. Sono pure a tumulazione le sepolture nelle cappelline private costruite sopra terra su area concessa in uso perpetuo o novantanovenale.

5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, nicchie-ossari e loculi sono a carico dei concessionari, in solido, se vi sono più concessionari.

Art. 47

Concetto di concessione

1. Il Cimitero, a' sensi degli Artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione.

2. Con essa il Comune assegna al privato una determinata sepoltura particolare o area da adibire a sepoltura, con diritto d'uso temporaneo, di cui gli Artt. Dal 90 al 94 del Reg. Pol. M.

3. Tale diritto non è commerciale né alienabile.

4. Il concessionario può usare, con i vincoli del regolamento, della sepoltura particolare o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e la situazione delle opere ed aree attigue, che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare.

5. La concessione può essere soggetta:

a) a revoca anticipata per motivate esigenze di pubblico interesse e, in ogni caso, per soppressione, anche parziale, del cimitero comunale, dovuta a necessità di ampliamento, modificazione topografica del Cimitero, fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto previsto all'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 e con l'obbligo da parte del Comune, di fornire una collocazione equivalente.

b) a decadenza nei casi di cui l'Art. 52, nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, e per inadempienza alle clausole contrattuali;

c) a rinuncia per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura come previsto all'Art. 53.

Per le sepolture private, specifiche norme sono dettate agli articoli seguenti.

Art. 47 – bis

Revoca di concessioni cimiteriali per ragioni di pubblico interesse

1. La revoca prevista al precedente articolo 47, comma 5, lettera a) viene disposta con motivato provvedimento del Consiglio Comunale, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, a norma di quanto previsto dalla L. n. 241/1990, da effettuarsi all'indirizzo dei titolari della concessione o, in caso di morte degli stessi, al domicilio dei parenti ed affini nel grado indicato dal successivo articolo 48 bis, comma 4, relativamente ai nominativi e domicili noti in base alle risultanze anagrafiche, nonché mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e all'albo del cimitero comunale per 30 giorni.

2. Il provvedimento di revoca va notificato al concessionario, se vivente, o ai parenti ed affini di cui al comma precedente e mediante pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio dell'ente e all'albo del cimitero comunale per 30 giorni.

3. Per le revoche disposte in seguito a soppressione, anche parziale, del cimitero, spetta ai concessionari o, in caso di morte degli stessi agli aventi diritto, ai sensi di quanto previsto all'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990, il diritto ad ottenere, a titolo gratuito nel nuovo cimitero o in diversa parte del cimitero, una collocazione equivalente nonché il gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, trasporto da effettuare a cura del Comune.

Art. 48

Tipi di sepolture private

Le sepolture private si distinguono come in appresso:

- a) loculi individuali costruiti dal Comune, da concedersi per un trentennio ed ossari di famiglia in uso novantanovenale;
- b) ossari individuali da concedere per novantanove anni;
- c) ossari individuali da concedere per trenta anni.
- d) aree in concessione novantanovenale sulle quali possono essere eretti: sarcofaghi, edicole, cappelline.

Art. 48-bis

Criteri e procedure per la concessione di loculi, aree destinate ad edificazione di sarcofaghi, edicole, cappelline, tombe di famiglia

1. I loculi oggetto di concessione trentennale potranno essere concessi esclusivamente per la tumulazione di persone già decedute, restando in ogni caso esclusa la concessione per futura tumulazione di persone viventi.
2. Gli ossari di famiglia e le aree per sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, nei limiti della disponibilità di tali aree, a persone fisiche, enti e comunità.
3. Nelle concessioni a enti e comunità deve essere esplicitamente determinato quali soggetti potranno esservi sepolti.
4. Nelle concessioni di aree per la costruzione di tombe di famiglia, cappelline, edicole e sarcofaghi, dovrà essere espressamente indicato che negli stessi potranno essere tumulati esclusivamente i concessionari, i loro ascendenti, discendenti, collaterali, affini e conviventi, purchè in quest'ultimo caso venga dimostrata la stabile convivenza.
5. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia, purchè venga designato preventivamente, ai fini dei rapporti con il comune e ai fini degli obblighi di manutenzione e per gli altri facenti capo ai concessionari, una sola persona alla quale fare riferimento, il cui nominativo verrà espressamente indicato nell'atto di concessione.

6. Le aree destinate a concessione per sepolture private di cui al precedente comma 4, saranno concesse previa pubblicazione per sessanta giorni, all'albo pretorio dell'ente e all'esterno del Cimitero comunale, di apposito avviso pubblico, che subordinerà, nel caso di domande che superino il numero di aree disponibili, l'esame delle domande pervenute entro i termini fissati dal detto avviso, in successione, ai seguenti criteri di priorità:

- a) residenza nel territorio del comune della persona del richiedente;
- b) assenza di titolarità di eventuali altre sepolture private (cappelline, edicole, sarcofaghi, tombe di famiglia) nello stesso cimitero comunale;
- c) priorità nella presentazione delle domande.

Art. 49

Modalità di concessione

1. I loculi, gli ossari e le aree per le sepolture private possono essere concesse in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità. Due o più famiglie possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappellina funeraria di famiglia.
2. Per ottenere la concessione di loculi ossari e cellette cinerarie deve essere presentata regolare domanda all'Ufficio contratti e indicato chiaramente la specie della sepoltura richiesta, il cognome, nome, data e luogo di nascita e domicilio del richiedente e codice fiscale, le generalità complete della salma da tumulare con il luogo di nascita, l'età, il luogo e la data di morte.
3. La concessione di area per la costruzione di cappellina funeraria di famiglia si ottiene con le stesse modalità; la domanda, nella quale debbono essere indicate le misure dell'area richiesta, deve essere vistata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per conferma delle misure e, se trattasi di aree lottizzate, per il controllo del lotto indicato nella planimetria.
4. L'Ufficio contratti cura l'esazione del prezzo della concessione e delle spese per l'atto relativo.
5. Le concessioni cimiteriali, a' sensi e per gli effetti dell'art. 1350 C.C., sono oggetto di atto scritto.

Art. 50

Decorrenza delle concessioni

1. La decorrenza della concessione di loculi, ai fini del calcolo del trentennio, si calcola dalla data della tumulazione.
2. La decorrenza della concessione di aree cimiteriali per l'edificazione di cappelle private si calcola dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione.

3. La decorrenza della concessione di cellette per urna cineraria e ossari si calcola come per la concessione di aree cimiteriali.

4. A richiesta degli interessati può essere consentito, per una sola volta, il rinnovo delle concessioni di loculi, per una durata pari alla metà del periodo originario; per le concessioni di aree cimiteriali od ossari individuali, l'eventuale rinnovo può essere concesso anche per durata pari al periodo originario, ove non vi sia necessità di liberare spazi cimiteriali e comunque nel rispetto degli indirizzi espressi dall'organo politico competente. In entrambi i casi suddetti, il rinnovo ha luogo con pagamento del canone di concessione vigente al tempo di presentazione della relativa domanda. La decorrenza della eventuale concessione successiva ha, in ogni caso luogo dal giorno di scadenza dell'originario contratto”.

Art. 50bis

Rinnovo delle concessioni

1. Allo scadere delle concessioni, le stesse possono essere rinnovate espressamente e su domanda in competente bollo, alle condizioni, con le forme, con i corrispettivi e con le modalità previste dal regolamento di polizia mortuaria vigente al momento della domanda di rinnovo.

2. In ogni caso il rinnovo della concessione è provvedimento discrezionale, in quanto subordinato alla disponibilità dei corrispondenti spazi.

Art. 51

Obblighi dei concessionari di sepolture private

1. Le concessioni di aree per la costruzione di cappelline funerarie di famiglia impegnano alla presentazione del progetto, all'inizio ed all'ultimazione dei lavori entro i termini con le modalità e le cautele fissati dal C.C. in apposito disciplinare.

2. Trascorsi i termini di cui al primo comma, ovvero scaduta la proroga, per ogni mese di ritardo sarà applicata una penale pari al 2% del valore della concessione. Dopo un ulteriore trimestre, continuando l'inosservanza dei termini suesposti, si dà luogo alla revoca della concessione. In tal caso saranno rimborsati solo i due terzi dell'importo della concessione (Art. 93 Reg. Pol. M.), con trattenuta della eventuale penale non pagata (Art. 53).

3. Le aree per edificazione di sepolture private deputate a tomba di famiglia possono essere concesse sia a singoli che a più persone tra loro legate da vincoli familiari.

4. Le tombe di famiglia, nell'ambito del periodo di durata novantanovenne della concessione del terreno su cui vengono edificate, possono essere legittimamente trasmesse solo agli eredi e successori legittimi e non possono essere fatte oggetto di commercio per scopo di lucro.

Art. 52

Doveri dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di polizia mortuaria, nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e, per le concessioni perpetue, novantanovennali e trentennali, delle condizioni risultanti dall'apposito atto di concessione.

Art. 53

Decadenza

1. Dal vincolo della novantanovenalità, s'intendono in ogni caso decadute le sepolture che risultano non sistemate nel termine assegnato dall'Amministrazione o che si trovino in stato di completo abbandono.

2. Ai concessionari, viene notificata specifica diffida. Nel caso di irreperibilità del concessionario, sulla sepoltura viene apposto apposito cartello-avviso.

3. Decorsi 3 mesi dalla notifica della diffida, o dall'applicazione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi al concessionario in quanto reperibile; se irreperibile si pubblica l'atto all'albo pretorio del Comune in due inserzioni successive della durata di 15 giorni, intercalate da un periodo di 10 giorni.

4. Pronunciata la decadenza dei menzionati, si procede alla esumazione o alla estumulazione necessaria, con la osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi, qualora consistano in sole ossa, sono traslati all'ossario comune ed il feretro viene distrutto.

5. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili all'ordinaria e straordinaria manutenzione o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura.

6. Rivelandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvede di conseguenza, disponendo dell'area per nuove concessioni.

Art. 54

Restituzione di sepolture per trasferimento - Rimborsi

1. Il trasferimento di salme o resti o urne cinerarie in altra sepoltura, su istanza di parte, comporta automatica rinuncia alla concessione. La rinuncia, anche se espressa, non può essere assoggettata a vincoli o condizioni. La rinuncia ad aree e manufatti concessi per 99 anni ha effetto solo previa espressa accettazione del Comune (salvi i diversi casi di decadenza o abbandono per incuria).

1-bis Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e manufatti ai sensi del precedente comma, quando le salme, i resti o le ceneri tumulati nella sepoltura siano stati preventivamente traslati in altra sepoltura, a cura e spese degli interessati e aventi diritto.

2. La rinuncia dà luogo, su espressa richiesta dell'interessato, al parziale rimborso del prezzo della concessione che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della stipulazione dell'atto di concessione, viene fissato come in appresso:

a) per le concessioni trentennali (calcolato dalla data di tumulazione)

- dal primo al quinto anno: 1/4;

- dal sesto al decimo anno: 1/8;

- dall'undicesimo al trentesimo anno: nessun rimborso;

b) per le concessioni novantanovennali o perpetue:

- dal primo al quinto anno: 1/3;

- dal sesto al ventesimo anno: 1/6

- dal ventunesimo al cinquantesimo anno: 1/12;

- oltre il cinquantesimo anno: nessun rimborso.

I periodi di anno superiori a 6 mesi verranno considerati un anno, a fini del calcolo di quanto dovuto per rimborso.

2-bis Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia avvenuta nel periodo di rinnovo.

2- ter La rinuncia non ha effetto né ai fini del rimborso né ad alcun altro fine se le salme, i resti o le ceneri dei defunti tumulati nella sepoltura non siano stati traslati, a spese e cura degli interessati, in altra sepoltura.

2- quater. Spetta al richiedente documentare il diritto al rimborso e il versamento effettuato, esibendo la relativa attestazione.

Comma 3 (abrogato)

CAPO X

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 55

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Detti imprenditori o ditte debbono essere di gradimento dell'Amministrazione ed essere iscritti alle competenti categorie professionali o artigianali.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 56

Permessi di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera – nuova opera o modifica – senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso in conformità a quanto disposto dal regolamento edilizio comunale.

Art. 57

Caratteristiche tecniche di costruzione

1. Tutte le strutture per sacelli funerari, sarcofaghi, tombe di famiglia o altri manufatti, siano essi eretti fuori terra od interrati, devono essere in calcestruzzo armato ed aventi i muri perimetrali dello spessore di cm. 15 e le pareti interne verticali ed orizzontali dello spessore di cm. 10 se gettati in opera mentre nel caso in cui venissero utilizzati loculi prefabbricati le pareti interne possono avere spessore di 5 cm. Tali strutture dovranno comunque rispettare quanto previsto dall'art. 76 del DPR 10.09.1990, n. 285.
2. Nel caso in cui la superficie coperta sia inferiore alle superficie dell'area in concessione lo spazio rimanente deve essere pavimentato con idonei materiali e mantenuto costantemente in ordine e pulito a cura dei singoli concessionari.
L'altezza deve essere di mt 3,60, misurata dalla quota del marciapiede antistante fino allo intradosso della soletta di copertura del loculo superiore. La quota interna del primo loculo deve essere di cm + 10 rispetto al marciapiede.
3. I fronti principali devono essere rivestiti con materiali aventi ottime caratteristiche di durevolezza, di aspetto gradevole e decoroso intonato all'ambiente circostante. Sono esclusi i materiali e le tinteggiature di colore vivace. Le altre pareti, se non sono rivestite dello stesso materiale del fronte, devono essere eseguite con un parametro che sia in armonia con lo stesso oppure con intonacatura in malta di cemento e sovrastante rivestimento plastico a base di resine acriliche; debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.
La chiusura del tumulo dovrà essere realizzata con mattoni pieni dello spessore non inferiore a cm. 15, intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm . 3, sigillato con cemento ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

4. I serramenti, gli oggetti decorativi ed ornamentali, devono essere eseguiti in bronzo, rame, ecc., ed in ogni caso con metalli non soggetti a corrosione da ossidazione continua.

E' vietato l'impiego del ferro, sia esso battuto o lavorato, a meno che non sia adeguatamente protetto con materiali non soggetti a deterioramento nel tempo e da approvarsi preventivamente.

5. Gli scarichi esterni (pluviali) devono essere incassati nella struttura e convogliati in appositi pozzetti raccordati alla fognatura del cimitero. Gli oneri derivanti da quest'ultima operazione rimangono in ogni caso a carico dei concessionari.

6. Per le cappelline erette fuori terra è assolutamente vietato predisporre l'introduzione dei feretri in modo tale da dover installare il montafretri e/o eseguire manualmente l'operazione in aree adiacenti ed ad altri assegnate.

7. La copertura delle cappelline deve essere eseguita con materiali pregevoli e resistenti nel tempo, come: lastre di pietra naturale, di piombo o rame, cristallo, ecc.; deve essere piana con cornici di gronda orizzontali, con sporgenza solo sul fronte di cm. 15; la quota di impostazione della copertura (intradosso) deve essere di cm 3.45; sono escluse le coperture a falde inclinate.

8. Altre eventuali prescrizioni di carattere tecnico (qualità e lavorazione dei materiali) vengono impartite dall'incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale.

9. Le dimensioni nette minime interne dei loculi devono essere quelle di cui all'art. 28, punto 3, del Regolamento, vedi anche punto 13.2 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93. Le solette orizzontali interne dei loculi, nel senso ortogonale, devono presentare una lieve pendenza maggiore del 2% verso il fondo.

10. Per cappelline in linea, fra l'una e l'altra non deve essere lasciata alcuna intercapedine: ne consegue, che le relative murature devono essere edificate una in aderenza all'altra. Nel caso devono essere realizzate anche in aderenza al muro di cinta cimiteriale.

11. Il concessionario, prima del ritiro dell'autorizzazione edilizia, deve versare una cauzione, onde cautelare codesta Amministrazione da eventuali danni recati nella esecuzione della tomba, pari a L. 1.000.000 polizza fidejussoria.

12. La Ditta concessionaria e gli aventi titolo con il ritiro dell'autorizzazione, si impegnano ad eseguire tutte le opere di manutenzione necessarie per la conservazione nel tempo delle strutture al fine di rispettare sia le norme igienico-sanitarie che il decoro della cappellina.

Art. 58

Modalità per il rilascio dei permessi

1. La domanda del permesso di costruzione di cappelline funerarie di famiglia deve essere presentata in conformità a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale.

Art. 59

Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è chiamata a dare il parere sui progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia, come prescritto dal regolamento edilizio comunale.
2. Può essere richiesto il parere della Commissione Edilizia circa sistemazioni, opere generali, tracciamenti di zone nel cimitero.

Art. 60

Materiali di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati a cura dell'Impresa alla discarica o altro luogo a ciò autorizzato.

Art. 61

Deposito materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode.
2. E' vietato attivare sull'area concessa lavori di sgrossamento dei materiali.
3. E', altresì, vietato allacciarsi all'impianto elettrico installato all'interno del cimitero, di proprietà comunale, senza preventiva autorizzazione.
4. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi.
6. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di riparazione, i concessionari devono provvedere che non sia recato danno alla proprietà comunale o privata; che non se ne occupi in modo stabile o temporaneo parte alcuna, e non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

Art. 62

Divieto di sosta dei veicoli

1. E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero i veicoli impiegati nel trasporto di materiali.

Art. 63

Responsabilità

1. Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero in conseguenza della esecuzione dei lavori.

Art. 64

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro viene fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato alle imprese lavorate nei giorni festivi.

Art. 65

Lampade votive

1. Nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva presso le sepolture ha luogo con le forme previste dal Consiglio Comunale, secondo le varie possibilità consentite dalla tecnica.

2. Le tariffe e le norme che regolano il servizio di illuminazione delle sepolture, qualora quest'ultimo sia istituito e fornito a spese del Comune, direttamente o tramite concessionario, sono definite a norma di legge, garantendo un'adeguata copertura del servizio.

Art. 66

Posa lapidi – Iscrizioni

1. Per apporre lapidi od eseguire iscrizioni sui chiusini di loculi ed ossari, occorre un apposito permesso del Sindaco.

2. La richiesta per la posa lapidi come quella per iscrizione su chiusini deve essere presentata da imprese che esercitano prevalentemente ed effettivamente l'attività di marmista e che risultano iscritte alla competente categoria artigianale o industriale presso la Camera di Commercio.

3. Allegato alla domanda per posa lapidi deve essere unito il disegno della lapide, in scala 1: 10; deve essere specificata pure la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa sulla quale la lapide va posta.

4. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non debbono eccedere i m. 1,20 di altezza, m 0,70 di larghezza e, con i contorni, superare la lunghezza di m. 1,60; devono essere di marmo o pietra naturale con buone caratteristiche di durevolezza ed essere fissata sopra un solido zoccolo con le stesse caratteristiche.

5. I disegni di lapidi di eccezionale particolare fattura sono soggetti all'approvazione della Commissione Edilizia.

6. L'iscrizione funeraria, che deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative, deve essere compilata in lingua italiana. Sono permesse solo citazioni in latino.

7. Per facilitare l'identificazione delle salme delle donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.

8. La domanda per le iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.

9. E' vietata la sostituzione del chiusino.

Art. 67

Vigilanza lavori

1. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale accerta, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari ed è tenuto ad impartire disposizioni atte a rimuovere eventuali irregolarità e abusi.

Art. 68

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO XI

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 69

Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
fornire feretri e gli accessori relativi;
occuparsi della salma;
effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 70

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XII

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

Art. 71

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 72

Registro delle sepolture

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. Ad ogni posizione nel registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 73

Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
- g) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 74

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

3. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265, nonché nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 (G.U. Serie Generale n. 158 del 08.07.1993).

Art. 75

Competenza

1. Il Cimitero ed i servizi relativi rientrano ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 285/1990, nella giurisdizione esclusiva del Comune ed, organicamente, sono attribuiti

- a) al servizio di Polizia Mortuaria, per gli aspetti amministrativi;
- b) al servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente per gli aspetti tecnico manutentivo e per la responsabilità afferente le corrette modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- c) al servizio Edilizia Privata, limitatamente agli aspetti afferenti al costruzione di manufatti (oggetto di concessione cimiteriale) che necessitino di permesso di costruire o di D.I.A., ai sensi delle vigenti leggi urbanistico edilizie.

Art. 76

Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del r.d. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 77

Norme transitorie e finali

1. Alle salme di defunti traslati provvisoriamente in loculi di nuova costruzione in seguito a soppressione, anche parziale, del cimitero comunale per ragioni di ampliamento al momento dell'entrata in vigore delle norme di cui ai precedenti articoli 47, comma 5 e 47 bis, comma 3, si applicano in ogni caso le predette norme.

2. Alle concessioni richieste e non ancora disposte alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al presente regolamento, si applicano in ogni caso le norme del presente regolamento, anche per quanto concerne durata e corrispettivi di concessione.

3. Le norme del presente regolamento afferenti la dispersione delle ceneri entreranno in vigore e si applicheranno esclusivamente nel caso in cui la Regione del Veneto, attraverso norme legislative, regolamentari o Direttive o Circolari o con pareri o risoluzioni comunque formali, si pronuncino favorevolmente all'applicabilità di tale disciplina.

.